

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 16/2018/EL depositata in data 17/04/2018

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 7/2018, depositata in data 24 gennaio 2018, con la quale la Sezione regionale ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ricorrente.

RICORRENTE:

Comune di Caserta, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

QUESTIONE RISOLTA: la situazione di disavanzo incerta o inesatta preclude l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, in quanto non risulterebbe idonea a sorreggere il giudizio di attendibilità e congruenza delle poste contabili riportate nel piano, nonché delle misure di risanamento in esso previste.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 8/2018/EL; 7/2018/EL; 43/2017/EL; 13/2017/EL; 38/2015/EL; 18/2014/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 49/2018; 274/2017; 228/2017; 89/2017; 279/2016; 181/2015; 40/2014; 60/2013.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con tale decisione, il giudice contabile ha specificato, in via preliminare, che <<**il presente giudizio rientra nella propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. a) del...codice di giustizia contabile che attribuisce a queste Sezioni riunite la piena ed esclusiva giurisdizione, in un unico grado nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali**>>, per cui <<palesamente infondate risultano...le considerazioni svolte...in merito alla violazione del principio di naturalità del Giudice per effetto dell'inserimento nei Collegi giudicanti delle Sezioni riunite di una quota di magistrati assegnati alle Sezioni di controllo che priverebbero i Collegi delle garanzie di terzietà ed imparzialità in quanto "estranei normalmente alla funzione giudicante" posto che...tale inclusione non deriva da una mera scelta discrezionale del Presidente della Corte dei conti, ma è espressamente prevista dall'art. 11, comma 7, del citato codice di giustizia contabile...sulla base di criteri predeterminati, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario>>.

Entrando, poi, nel merito dei motivi di doglianza, il supremo Consesso contabile afferma che <<**secondo il noto principio di continuità dei bilanci...ogni errata o incongrua determinazione del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi**>>, tant'è che <<**l'incongrua determinazione del risultato di amministrazione integra...la palese violazione dell'art. 243 bis, comma 6, lett. b), del Tuel, ai sensi del quale il piano di riequilibrio deve contenere la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato**>>, comportando ciò l'ovvia conseguenza in forza della quale <<**una situazione di disavanzo reale incerta e/o inesatta è da ritenersi di per sé preclusiva all'approvazione del piano**>>.

ABSTRACT

La congruità e l'attendibilità del piano di riequilibrio finanziario costituisce la principale questione contabile posta al vaglio delle Sezioni riunite, le quali preliminarmente risolvono un altro motivo di doglianza relativo al presunto problema di legittimità costituzionale dell'art. 243 quater, comma 5, del Tuel e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 15/2009, in relazione agli artt. 25, 111 e 117 della Costituzione, per violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.

Muovendo dal presupposto che la Corte dei conti viene qualificata quale <<“*Giudice della finanza pubblica e della tutela delle risorse pubbliche*” nello svolgimento di tutte le funzioni, sia di controllo che di giurisdizione, ad essa assegnate dalla Costituzione e dalla legge>>, non può recarsi in dubbio la peculiare formazione delle Sezioni riunite in speciale composizione, del cui collegio fanno parte magistrati appartenenti non solo all'ambito giurisdizionale, ma anche a quello del controllo, individuati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati., nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e precostituzione.

Superata tale censura, il Supremo Consesso passa a vagliare il piano di riequilibrio finanziario, presentato dall'ente comunale ricorrente e negativamente valutato dalla Sezione regionale di controllo, soprattutto nella parte motiva relativa al risultato contabile di amministrazione, ritenuto insufficiente e inattendibile, essendo stati alterati la trasparenza e la veridicità delle poste finanziarie rilevate.

In particolare, oltre a ravvisare ulteriori irregolarità contabili e violazioni di legge che hanno minato *in nuce* l'attendibilità, la congruenza e la coerenza dei documenti prodotti, le Sezioni riunite hanno avuto modo di ribadire che <<*l'attività programmatica gravante sugli enti locali che intendono far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere improntata alla ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto e degli eventuali debiti fuori bilancio a cui deve seguire l'analitica indicazione di tutte le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio*>>.